

TRIBUNALE DI BARI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 12322/2016 r.g., promossa
da

Parte_1 in proprio e nella qualità di capogruppo
della *Controparte_1*

CP_2, in qualità di mandante dell' *CP_1*

Parte_2 *Parte_3* e *Parte_4*

[...] in qualità di eredi del Dott. Ing. *Persona_1*

[...], altro mandante dell' *CP_1*,

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Ignazio Lagrotta
ed Edgardo Francesco Leo, domiciliatari, giusta procura in
atti

-attori-

contro

Controparte_3 (già *Controparte_4*

[...] , in persona del Ministro
p.t.;

Controparte_5

[...] (già [...]

Controparte_6 , in persona
del Segretario p.t.,

Controparte_7 **di**

Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia (già *CP_7*

TRIBUNALE DI BARI

per i beni architettonici e per il paesaggio per le provincie di Bari e Foggia), in persona del Soprintendente *p.t.*,

Controparte_8 in persona del Presidente *p.t.*,

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria *ex lege*

-convenuti-

CONCLUSIONI

Le parti concludono come da verbale dell'udienza del 18/09/2025, che qui si intende riportato

MOTIVI

I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'*iter* del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

I.1.- Gli attori hanno convenuto in giudizio le Amministrazioni in epigrafe indicate deducendo in punto di fatto le seguenti circostanze:

- nell'anno 2000, la *[...]*

Controparte_9 ag-
giudicava all'Associazione *Controparte_10*
(parte attrice) l'incarico relativo alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti tecnologici, nonché la relativa direzione dei lavori, nell'ambito dell'intervento di restauro e di ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari;

TRIBUNALE DI BARI

- l'incarico di cui innanzi veniva formalizzato in data 6/8/2001 mediante la sottoscrizione di apposita Convenzione (rep. 2698), registrata in data 7/8/2001 (all. n. 1);

- gli attori procedevano nei termini contrattuali alla redazione dei relativi elaborati progettuali, cosicché in data 18/9/2001 la Soprintendenza approvava il Progetto preliminare degli impianti tecnologici per l'importo complessivo di €8.753.944,43;

- con atto aggiunto del 12/2/2002 rep. 2850, registrato il 14/2/2002 (all. 2), la Soprintendenza precisava alcuni contenuti delle obbligazioni contrattuali in essere con l' **CP_1** attrice e formalizzava l'acquisita disponibilità di un ulteriore finanziamento di £4 miliardi, di talché l'importo complessivo stimato delle opere si attestava in 20 miliardi di ex lire (corrispondenti ad €10.329.137,98);

- nel prosieguo del rapporto contrattuale, con l'acquisizione di ulteriori disponibilità finanziarie, il

Controparte_11

[...] invitava i progettisti ad aggiornare i progetti tenendo conto delle nuove disponibilità (all. n. 6);

- in osservanza dell'incarico, l' **CP_1** procedeva alla redazione di tutti gli elaborati progettuali degli impianti tecnologici e di scena, che venivano regolarmente approvati, e, in particolare, del progetto esecutivo del 2° stralcio di completamento, essendo già stato appaltato e in corso d'opera il 1° stralcio, poi realizzato e completato, in relazione al quale i deducenti, secondo quanto contrattualmente previsto, si erano occupati della Direzione dei Lavori;

- in data 22/12/2006, con ord. n. 3557, il Presidente

TRIBUNALE DI BARI

del Consiglio dei Ministri (all. n. 13) nominava un Commissario delegato per fronteggiare la criticità della situazione e per consentire il celere recupero funzionale della struttura teatrale di Bari;

- detto Commissario delegato indiceva una gara avente ad oggetto il completamento dei lavori di restauro e recupero funzionale del Politeama Petruzzelli di Bari, al fine della completa fruibilità della struttura;

- l'importo a base d'asta veniva fissato in €24.942.019,61 e il progetto posto in gara, relativamente agli impianti tecnologici, era quello redatto dall'A.T.P. attrice (all.ti nn. 10 e 11);

- a seguito dell'intervenuta aggiudicazione della gara (2° stralcio di completamento) e stante l'approssimarsi dell'apertura del cantiere, gli odierni deducenti indirizzavano al Commissario delegato una comunicazione (all.ti n. 14-15-16) chiedendo l'acquisizione della documentazione necessaria per poter espletare la Direzione Lavori come previsto dalla Convenzione e dall'Atto aggiunto;

- all'esito di uno scambio di note e interlocuzioni, il vice Commissario delegato, con nota del 27/7/2007 (prot. n. 5981), comunicava all'A.T.P. attrice che, *"essendo stati i lavori di completamento appaltati nel corso del 2007 grazie a nuovi finanziamenti, con procedura ad evidenza pubblica a cura del Commissario delegato [...] si intende concluso ogni rapporto intercorso con la [redacted] [...]"*

Parte_5, che oggi non ha alcun titolo per avanzare pretese di affidamento di incarichi professionali, e si diffida, altresì, la suddetta ATP anche a voler avanzare ulteriori anomale interpretazioni degli atti contrattuali

pregressi" (all. 18).

Sulla base di tali premesse in fatto, gli attori, dopo aver adito la sede arbitrale in esecuzione dell'apposita clausola compromissoria, hanno agito dinanzi a questo Tribunale per far valere l'inadempimento delle Amministrazioni convenute agli obblighi contrattuali assunti in forza della Convenzione stipulata il 6/8/2001 e dell'atto aggiunto del 12/2/2002, allegando il pregiudizio che è ad essi derivato *"direttamente dalla decisione illegittima e strumentale di considerare unilateralmente concluso ogni rapporto con l'ATP".*

Hanno pertanto invocato la tutela risarcitoria e formulato le domande che di seguito si riportano:

- *"accertare l'inadempimento del* **Controparte_12**

[...] in persona del Ministro pro tempore,

Controparte_6

[...] Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Bari e Foggia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli obblighi contrattuali rinvenienti dalla Convenzione del 6/8/2001 e/o l'illegittimità della risoluzione e/o dal recesso dal contratto con specifico riferimento al mancato conferimento a parte attrice della direzione dei lavori riguardanti il 2° stralcio di completamento";

- *"conseguentemente riconoscere il risarcimento del danno ingiusto patrimoniale e non patrimoniale patito dall'ATP attrice, e dai singoli professionisti che lo compongono, quantificato nella somma di €1.065.087,70; per l'effetto, condannare le Amministrazioni convenute anche in solido al pagamento della suddetta somma o quella maggiore o minore*

che verrà ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero in via subordinata a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., oltre interessi, anche anatocistici, legali, moratori e rivalutazione monetaria come per legge".

Il tutto vinte le spese di lite (atto di citazione notificato in data 23/7/2016).

I.2.- Le Amministrazioni convenute si sono costituite in giudizio contestando integralmente quanto ex adverso dedotto ed eccependo, in via preliminare:

- l'inammissibilità del ricorso all'A.G.O. per incompetenza della stessa, in ragione della clausola compromissoria prevista dall'art.16 della Convenzione del 6/8/2001;

- il difetto di legittimazione passiva della **CP_6** Regionale per **Controparte_6** e **CP_6** della **CP_6** nonché della **Controparte_13**

[...] province di Bari e Foggia;

- il difetto di legittimazione passiva della **CP_8** del **CP_8** dei Ministri.

Nel merito, hanno contestato l'avversa pretesa, negando in particolare la sussistenza, in capo all'Amministrazione, dell'obbligo di affidamento della direzione lavori all'

Controparte_14 Pertanto, in difetto di qualsivoglia diverso profilo di inadempimento, hanno insistito per l'infondatezza di tutte le domande ex adverso spiegate, concludendo:

- in via preliminare, per il difetto di competenza del G.O. in favore del Collegio arbitrale nonché per il difetto di legittimazione passiva sia della **Controparte_6** per i

beni culturali e paesaggistici della Puglia, sia della *Cont*
printendenza per i beni architettonici *CP_11* paesaggio
per le province di Bari e Foggia, sia della Presidenza del
Controparte_8 ;

- nel merito, per il rigetto delle domande, siccome infondate, con vittoria di spese e risarcimento del danno per lite temeraria ex art.96 c.p.c. (comparsa di risposta depositata il 16/11/2016).

I.3.- La causa, istruita esclusivamente con produzioni documentali di parte, è pervenuta, a seguito delle assegnazioni a vari Giudici di questa Sezione, alla fase decisoria; sicché all'udienza del 18/9/2025 è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini per le memorie conclusionali e le repliche.

II.- Nell'ordine logico-giuridico delle questioni, s'impone il preliminare scrutinio dell'eccezione di improponibilità della domanda dinanzi al G.O., in forza della clausola compromissoria per arbitrato rituale ex art.806 c.p.c., contenuta nell'art.16 della Convenzione stipulata tra le parti in data 6/8/2001, tempestivamente sollevata dalle Amministrazioni convenute nella comparsa di costituzione e risposta.

Nella specie, l'art.16 della Convenzione stabilisce che:
"tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente atto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal co.1 dell'art.31-bis della legge 109/94, saranno decise da arbitri ai sensi dell'art.32 della legge 109/94, così come disciplinato dall'art.150 del D.P.R. 554/99 e dall'art. 34 del D.M.

145/2000".

Per il più adeguato esame dell'eccezione, appare necessario richiamare i dati più rilevanti del pregresso *iter* giudiziale della lite tra le stesse odierne parti, così come risulta dalle loro allegazioni e dalla documentazione in atti:

- in applicazione della citata clausola compromissoria di cui all'art.16 della Convenzione del 6/8/2001, le parti avevano consensualmente investito della controversia la giustizia arbitrale nel giugno 2008;

- in esito a detto giudizio, era stato emesso sia il lodo non definitivo del 13/5/2010 (all. n. 36) sia il lodo definitivo dell'8/11/2010 (all. n. 37), a mezzo dei quali era stato riconosciuto agli attori, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di €438.999,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;

- a seguito di impugnazione promossa dal CP_3 convenuto, la Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 1002 del 3-25/6/2014 (all. n.38), passata in giudicato, aveva dichiarato la nullità di entrambi i lodi arbitrali (non definitivo e definitivo).

Con riguardo ai motivi di tale declaratoria, le deduzioni delle parti sono risultate imprecise e incomplete. Invero, come si evince dall'apparato motivazionale della citata sentenza della Corte di appello, il lodo era stato sì dichiarato nullo ai sensi dell'art.829, n.2, c.p.c. (nella specie, la Corte aveva accertato che "*la designazione del Presidente del Collegio deve ritenersi nulla per difetto di mandato*"), ma a tale motivo di nullità si era aggiunto quello ulteriore, evidenziato alle pagg. 5-6 della sentenza

stessa, ove si legge: *"ritiene questa Corte innanzitutto che la clausola arbitrale come stipulata dalle parti debba essere ritenuta nulla perché svuotata del regolamento arbitrale di riferimento, risultando chiara -dal richiamo alla normativa specifica in materia di lavori pubblici- la volontà delle parti di non avvalersi della regolamentazione generale dettata dal codice di procedura civile"*; ancora, *"evidentemente, dalla nullità della clausola deriva la nullità di entrambi i lodi, senza che a questa Corte sia concesso il potere di esaminare la questione di merito, ai sensi dell'art.830 c.p.c."*.

Dall'accertamento della nullità, a monte, della clausola compromissoria, così come pattuita tra le parti all'art.16 della Convenzione del 6/8/2001, era dunque derivata la nullità, a valle, dei lodi emessi dal Collegio arbitrale invalidamente costituito.

Il rilievo di cui innanzi deve considerarsi dirimente ai fini di cui è causa.

Posto che l'art. 830, co.3, c.p.c. dispone che *"quando la corte d'appello non decide nel merito, alla controversia si applica la convenzione di arbitrato, salvo che la nullità dipenda dalla sua invalidità o inefficacia"*, la nullità della clausola arbitrale non può che avere come precipitato l'inapplicabilità della convenzione di arbitrato.

Di talché, al momento dell'instaurazione del presente giudizio dinanzi al Tribunale non sussisteva in capo alle parti alcun vincolo giuridico originato dalla clausola compromissoria, siccome dichiarata nulla.

Dalle suesposte considerazioni discende l'infondatezza dell'eccezione di difetto di competenza formulata dalle Am-

ministrazioni convenute, che va pertanto rigettata.

II.1.- Può passarsi, sempre in via preliminare, all'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei convenuti [...] [...]

Controparte_16 e [...]

Controparte_17 per le Province di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia, come sollevata dall'Avvocatura dello Stato.

L'eccezione è fondata.

Secondo il disposto dell'art.11, co.1, r.d. n. 1611/1933, *"tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente"*.

Nel caso di specie, l'iniziativa processuale intrapresa nei confronti dei suddetti soggetti, che sono organi e uffici periferici del Controparte_3 si pone in evidente contrasto con la disposizione normativa di cui innanzi: sicché i convenuti [...] [...]

Controparte_16 [...]

Controparte_18 Barletta, Andria, Trani e Foggia erano (e restano) *ab origine* privi della legittimazione a contraddire nel presente giudizio, senza che, peraltro, le difese degli attori abbiano saputo altrimenti giustificarne l'evocazione in causa.

II.2.- Quanto, invece, al "difetto di legittimazione passiva" della Controparte_8

l'Avvocatura dello Stato, sul presupposto dell'avvenuta nomina di un Commissario Delegato (ord. n. 3557 del 22/12/2006), ha dedotto che la PdCM *"non può essere legittimamente chiamata a rispondere dell'operato dei Commissari nominati ai sensi dell'art.5, co.4, della legge n.225/1992, per far fronte alle situazioni di emergenza"*, cosicché *"va esclusa la sussistenza di obblighi in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, discendenti da atti e provvedimenti del Commissario delegato"*.

Ora, avuto riguardo al contenuto di detta eccezione, nei termini i cui è stata formulata, va rammentato, in conformità all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, che la legittimazione ad agire (o attiva) e a contraddire (o passiva) deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva, ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito di una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda e il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque responsabile della violazione del diritto stesso (*ex multis*, Cass. n. 15952/2011, n. 6132/2008).

Ne consegue che l'eccezione in esame, per quanto asseritamente "preliminare", non solleva un problema di difetto di legittimazione in senso proprio: ciò per la semplice ragio-

ne che nella prospettazione di chi agisce (A.T.P. " [...] [...]

Controparte_19 la Presidenza del Consiglio è individuata, insieme agli altri soggetti convenuti, quale obbligata a risarcire il danno da inadempimento contrattuale: basti dire che tra i motivi sui quali la domanda risarcitoria è costruita vi è proprio "l'illegittimità della nomina del Commissario delegato", asseritamente "avvenuta in assenza dei presupposti legittimanti indicati nell'ord. n. 3556/2006" (pag. 16 atto di citazione).

Esclusa dunque la configurabilità di una questione di *legitimitas ad causam* in senso proprio, va da sé che l'accertamento dell'effettiva titolarità del controverso rapporto di credito/debito tra le parti attiene al merito della causa.

II.3.- Passando al merito, deve premettersi che l'obiettiva complessità della causa, come si evince dalla ricostruzione delle prospettazioni di parte, è esaltata, per così dire, dalla pluralità delle questioni di fatto e di diritto richiamate dalle difese, tuttavia in molti casi poco o niente affatto conferenti, con il conseguente aggravamento della difficoltà di ben delineare il preciso *thema decidendum*.

Muovendo dalle deduzioni a supporto dalla pretesa attorea, va precisato che l'ATP attrice, lamentando l'inadempimento delle Amministrazioni convenute agli obblighi rivenienti dalla Convenzione del 6/8/2001 e dal successivo atto aggiunto (inadempimento sostanziatosi nel mancato conferimento della direzione dei lavori per il 2° stralcio di completamento dell'intervento di restauro/ricostruzione del Teatro Petruzzelli), ha invocato la tutela risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza

del contestato inadempimento contrattuale.

Appare anzitutto opportuno richiamare preliminarmente l'orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di riparto dell'onere probatorio (da Cass. SS.UU. n.13533/2001 in poi), in forza del quale il creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno - sia in ipotesi di inadempimento totale, che di inesatto adempimento - è tenuto a fornire la prova della fonte legale o negoziale del suo diritto, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore dimostrare l'esistenza di un fatto estintivo dell'obbligazione.

In altre parole, l'attore ha l'onere di allegare e dimostrare gli elementi costitutivi della domanda, ai sensi dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che l'avversa contestazione dell'esistenza del titolo posto a base della pretesa creditoria azionata, lungi dall'integrare eccezione in senso sostanziale, idonea a trasferire sul convenuto l'onere di dimostrarne la fondatezza, rende semmai ancora più rigoroso e specifico l'onere di chi agisce, tenuto in via principale a dimostrare pienamente l'esistenza del titolo giuridico costituente la fonte delle obbligazioni delle quali lamenta l'inadempimento in giudizio.

Sempre in via di coordinate giuridiche va chiarito che il rapporto negoziale intercorso tra le parti è da inquadrare nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, disciplinata dagli artt. 2229 ss. c.c., che vede la P.A. (Soprintendenza) nella veste di Committente, e gli Ingegneri

Parte_6 in quella di Professionisti.

TRIBUNALE DI BARI

Ciò detto, s'impone una breve ricostruzione degli aspetti afferenti ai rapporti negoziali tra le parti, rilevanti per la decisione della lite. In particolare, devono ritenersi provate, siccome documentalmente dimostrate o incontestate, le seguenti circostanze, illustrate in successione cronologica:

- la Convenzione del 6/8/2001 (rep. n. 2698, registrata a Bari il 7/08/2001) faceva seguito al Bando di gara del 18/1/2000 (all.4 fasc. parte convenuta, costituente parte integrante della Convenzione), a mezzo del quale la Soprintendenza rendeva noto l'intendimento di effettuare, tra le altre, una selezione per l'affidamento dell'incarico di *"progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli impianti tecnologici, nonché la relativa Direzione dei lavori"*, afferente ai lavori di restauro/ricostruzione del Teatro Petruzzelli, in Bari, finanziati ai sensi dell'art.4 della legge 444/98, decr. interministeriale del 13/10/1999, per un importo complessivo di Lire 16.000.000.000;
- detta gara veniva aggiudicata dall'A.T.P. Ruggiero-Strada-Cisternino (cfr. ord. n.2064/2001);
- alla Convenzione del 2001 seguiva l'Atto aggiunto del 12/2/2002 (rep. n.2850, registrato a Bari il 14/2/2002) a mezzo del quale la Soprintendenza, premettendo di aver approvato il Progetto preliminare degli impianti tecnologici, previsti e stimati per la loro realizzazione per l'importo complessivo di €8.753.994,43 (pari a ex Lire 16.950.000.000), e deducendo che, sempre per l'esecuzione dei lavori di re-

stauro e di ricostruzione del Teatro Petruzzelli, con DM 23/03/2001, pervenuto in data 11/05/2001 (nota n.12469) era stata autorizzata l'ulteriore spesa di L.4.000.000.000 (€2.065.827,60), espressamente stabiliva di "estendere l'incarico della redazione del progetto definitivo generale e completo degli impianti tecnologici ed esecutivo e direzione lavori nell'ambito dell'intervento di restauro e ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari, intervento finanziato per l'ulteriore importo di L.4.000.000.000 e, quindi, per l'importo complessivo di L.20.000.000.000, pari ad €10.329.137,98"; la P.A. committente specificava che "la progettazione definitiva e la progettazione esecutiva degli impianti tecnologici dovrà essere riferita all'intero importo presunto dei lavori che, come desumibile dal Progetto preliminare, è di Lire 16.950.000.000, pari ad €8.753.994,43" e che "dovrà essere individuato un 1° lotto funzionale di lavori, [...] nei limiti della spesa attualmente assentita per complessivi L.20.000.000.000, pari ad €10.329.137,98" (all.2 fasc. attrice);

- con nota del 24/6/2004 (prot. n.13591), la CP_17 [...] comunicava all'ATP attrice che "è pervenuto da parte del Segretariato generale del [...] Controparte_12 l'accordo di Programma Quadro sottoscritto con la CP_20 il 22/12/2003. Tale programma prevede un ulteriore stanziamento per il Teatro Petruzzelli [...] Pertanto saranno disponibili €21.850.000,00, da appaltarsi nei prossimi mesi"; contestualmente, invitava all'aggiornamento del progetto

- generale tenendo conto di tale importo e, nell'ambito della medesima nota, convocava una riunione per il successivo 7/7/2004 (all.3);
- con nota del 21/7/2004 (prot. n.15754) la CP_17 [...] , facendo seguito alla nota n.13591 e alla riunione del 7/7/2004, confermava *"la necessità di eseguire uno stralcio del progetto generale per un importo finanziato di €21.850.000,00"*, invitando i destinatari ad *"aggiornare il progetto generale alla luce dei lavori eseguiti con il I lotto in corso, e ad estrarre le opere eseguibili con la cifra suddetta, con l'obiettivo di completare nella loro interezza i lavori di recupero architettonico"* (all.4);
 - con nota del 29/10/2004 (prot. n.1193), la CP_17 [...] rettificava l'importo di cui alla nota del 24/6/2004, deducendo che la cifra complessiva *"da appaltare"* è di €20.792.904,20 e dichiarando di *"restare in attesa di progetto esecutivo relativo a tale somma"* (all.5);
 - con nota del 5/4/2006 l'ATP attrice inviava alla Soprintendenza nota specifica degli onorari per l'attività di *"Co-direzione dei lavori della componente impiantistica dei lavori appaltati col 1° lotto"*, chiarendo che *"la specifica si adegua all'andamento dei fatti che, nel corso dei lavori del 1° lotto, hanno condizionato la D.L., forzando la ns volontà e obbligandoci più volte a modificare il progetto, preparare i costruttivi di cantiere e seguirne sul piano operativo la realizzazione senza poter espletare il ruolo di D.L.. [...]"* pertanto non abbiamo potuto calco-

- lare l'onorario pieno di D.L. ma più correttamente un compenso ridotto per Direzione operativa" (all.8);*
- con nota del 3/4/2006, allegata alla precedente nota del 5/4/2006, l'ATP inviava alla Soprintendenza una nota a mezzo della quale chiedeva di *"sancire come ufficiale e formale il nostro incarico di Direttore dei Lavori per gli impianti, in coordinata, stretta e regolare collaborazione con la D.L. di codesta Sovrintendenza"*, aggiungendo che *"se ciò appare indispensabile per l'appalto del 1° stralcio [...], i problemi saranno irrisolvibili nel successivo appalto"*;

Alla luce delle circostanze desunte dal compendio documentale in atti, possono formularsi le seguenti puntualizzazioni di fatto:

- anzitutto, le contestazioni che i Professionisti Ruggero-Strada-Cisternino muovono all'Amministrazione sono limitate al c.d. 2° stralcio dei lavori, posto che sono per inequivoca prospettazione degli stessi attori era stato loro corrisposto l'onorario per la progettazione (preliminare ed esecutiva) nonché per la D.L. (o meglio, la Co-direzione) del c.d. 1° stralcio dei lavori, non residuando alcuna pretesa a titolo di corrispettivo per le attività effettivamente espletate nell'esecuzione di tale incarico;
- l'inadempimento contestato alla Soprintendenza, pertanto, consiste nell'inosservanza (in particolare da parte del Commissario Delegato, nominato dalla PdCM con ord. n. 3557 del 22/12/2006), dell'impegno a conferire agli attori dell'incarico aggiuntivo di Direzione dei Lavori del 2° stralcio, atteso che essi si

erano occupati della relativa progettazione esecutiva.

II.3.1.- In ordine all'*an* della pretesa creditoria, la questione prioritaria (e, potenzialmente, dirimente) sotto il profilo logico-giuridico è accertare se la Convenzione del 2001 e l'Atto aggiunto del 2002 fossero idonei a vincolare sul piano giuridico l'Amministrazione, ovvero se detti atti negoziali costituiscano, come opinato agli attori, la fonte dell'obbligazione del cui inadempimento si controversa.

Alla questione deve darsi decisamente risposta negativa, per le seguenti ragioni:

- dalla documentazione prodotta dalle parti emerge *ictu oculi* che la Convenzione del 6/8/2001 era basata sul Bando di gara del 18/1/2000 e che pertanto essa era univocamente afferente al 1° stralcio di lavori, da eseguirsi con il finanziamento di 20 miliardi di ex lire;
- anche il collegato affidamento dell'incarico di progettazione e direzioni dei lavori, per quel che riguarda gli impianti tecnologici, non poteva che essere collegato a quelle opere appaltate nel 2000;
- se così è, nessun inadempimento della Amministrazione committente v'è stato in relazione alla Convenzione del 2001, considerato che, come allegato dagli stessi attori, l'ATP *Controparte_14* aggiudicataria, svolse le relative prestazioni professionali, per le quali maturò e percepì integralmente l'onorario;
- la circostanza che, in corso d'opera e a seguito dell'ottenimento di un nuovo finanziamento (€20.792.904,20), la Soprintendenza richiese ai Pro-

fessionisti la redazione di un progetto esecutivo per le ulteriori opere, che sarebbero state appaltate solo in seguito, ovvero con successivo e separato Bando di gara, non può evidentemente comportare neppure un tacito impegno dell'Amministrazione a conferire nuovo incarico per la direzione degli ulteriori lavori ad eseguirsi;

- deve a tal proposito rammentarsi che, nell'ambito dei contratti in cui è parte una P.A., vige il principio formalistico, sicché quest'ultima non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, a pena di nullità, senza che possa darsi rilievo a comportamenti taciti o a manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta *ad substantiam* è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, nell'interesse sia del cittadino che della stessa P.A. (cfr., tra le tante, Cass. n. 20340/2010, n. 8539/2011);
- detta regola trova ulteriore, specifica affermazione in relazione alla fattispecie della prestazione d'opera professionale; in particolare, la Corte di legittimità, ribadendo quanto già affermato nei citati precedenti, ha chiarito che *"il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta ad substantiam. L'osservanza della forma scritta richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso. La sussi-*

stenza del contratto non può ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria (tra le tante, Cass. n.11465/2020; n.24679/2013; n.22501/2006);

- la progettazione e la direzione dei lavori sono, all'evidenza, attività oggettivamente differenti e autonome, non potendosi ritenere che un incarico riguardante la progettazione (doc. 9 fasc. parte attrice) debba tacitamente estendersi alla direzione dei lavori; e ciò, per i motivi innanzi illustrati, assume connotati ancora più rigorosi nei contratti in cui è parte la P.A., assoggetti a principi formalistici;
- è immediatamente conseguente l'osservazione per cui, difettando il conferimento di un formale incarico di D.L., non è possibile configurare, in capo ai Professionisti attori, alcuna posizione *lato sensu* creditoria nei riguardi della P.A., potendosi al più la posizione soggettiva vantata dall' **CP_1** configurare alla stregua di un mero interesse pretensivo, la cui tutela esula tuttavia dal presente giudizio;
- la seconda gara venne bandita in data 23/2/2007 (all.12 fasc. attrice), in seguito all'insediamento della struttura commissariale, per *"il completamento dei lavori di restauro e recupero funzionale del Poli-*
Controparte_21 *Bari"* (sostanzialmente, quelli per la cui Direzione gli attori si dolgono del mancato affidamento); la gara venne poi aggiudicata, nel maggio dello stesso anno, all' **Controparte_22**

- Part*, con la quale fu stipulato il contratto di appalto, reso esecutivo con decreto n. 207/BA dell'1 agosto 2007, da eseguire con i fondi di cui all'OPCM N. 3557 del 22 dicembre 2006 (all. 12 fasc. parte attrice);
- peraltro, la prospettazione degli attori secondo la quale l'Amministrazione avrebbe abusivamente utilizzato il progetto esecutivo del 2° stralcio da loro predisposto, ponendo detto progetto a base del nuovo Bando di gara del 2007, oltre a non essere stata adeguatamente dimostrata nel presente giudizio, rappresenta una circostanza priva di rilievo, posto che nella Convenzione del 2001, all'art.11, così si legge: *"il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno ritenute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta"*;
 - prive di pertinenza, infine, risultano le argomentazioni circa il fatto che la P.A. non avrebbe tempestivamente comunicato il "recesso e/o risoluzione", perché, come detto, le reciproche obbligazioni nascenti in capo alle Parti in causa dalla Convenzione del 2001 avevano già trovato soddisfazione, non residuando di fatto alcun rapporto contrattuale in corso di esecuzione rispetto al quale si ponesse l'eventuale necessità giuridica di recedere.

In definitiva, alla luce dell'intero compendio probatorio

acquisito al giudizio, deve ritenersi che la Convenzione del 6/8/2001, posta a base della pretesa risarcitoria di parte attrice, non può costituire base giuridica idonea a vincolare le Amministrazioni convenute rispetto al conferimento all'A.T.P. attrice dell'ulteriore incarico in questione, cosicché non v'è prova del titolo negoziale costituente la fonte delle obbligazioni delle quali parte attrice lamenta l'inadempimento.

Ne consegue il rigetto integrale della domanda nel merito.

II.4.- Quanto alle domande proposte in via subordinata (risarcimento ai sensi dell'art.2043 c.c. e dell'art. 2041 c.c.), si tratta di domande inammissibili, prima che infondate, , siccome formulate solo nelle conclusioni, con formule generiche.

Più nel dettaglio, quanto all'invocata responsabilità ex art.2043 c.c., non è neppure stata allegata da parte attrice la sussistenza degli specifici elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (comportamento antigiuridico, verificazione di un danno, nesso causale tra quest'ultimo e la condotta colposa), elementi la cui prova, com'è noto, spetta al presunto danneggiato.

Quanto alla domanda ex art. 2041 c.c., anch'essa richiede l'allegazione (prima) e la dimostrazione (poi) dei presupposti generali, ovvero: 1) l'arricchimento di una persona; 2) il depauperamento di un'altra persona; 3) l'assenza di una causa che giustifichi la locupletazione (arricchimento); 4) l'esistenza di un nesso causale tra arricchimento e depauperamento.

Oltre al profilo dell'inammissibilità, mette solo conto di aggiungere, che, nel merito, alcun "ingiustificato arricchimento".

chimento" può sussistere nel caso di specie: per un verso, si tratta di incarico professionale non conferito e di prestazione non resa; per altro verso, per tutte le prestazioni professionali effettuate dai Professionisti attori in espletamento dell'incarico conferito, compresa l'integrazione di progettazione afferente al 2° stralcio, la P.A. ha regolarmente assolto all'obbligo di pagamento del corrispettivo.

II.5.- Il rigetto delle pretese introdotte da parte attrice rende ex se irrilevante il tema della titolarità passiva di cui al precedente par. II.2, afferente a tema dell'individuazione dei soggetti che sarebbero stati chiamati a rispondere.

II.6.- Da ultimo, non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del danno da lite temeraria avanzata dalle Amministrazioni convenute, dal momento che l'avversa azione, sebbene infondata, non travalica i limiti della legittima prospettazione difensiva; sicché difetta (quanto meno) la prova dell'elemento soggettivo, ossia della mala fede o della colpa grave sottesa all'azione giurisdizionale, indispensabile ai fini del riconoscimento della responsabilità ex art. 96 c.p.c. (Cass. n. 24645/2007).

III.- In ragione dell'esito complessivo della lite (rigetto delle domande attoree, da un lato; rigetto dell'eccezione di incompetenza e di difetto di legittimazione passiva in capo alla *Controparte_23*

[...]), le spese di giudizio possono essere compensate per 1/4, mentre per i restanti 3/4 vanno poste a carico degli attori, parte prevalentemente soccombente.

Alla liquidazione dei compensi difensivi in favore della

TRIBUNALE DI BARI

parte vittoriosa deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (tab. A allegata), la cui disciplina transitoria (art.6) ne prevede espressamente l'applicazione alle *"prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore"* (nella specie avvenuta il 23/10/2022); sicché, avuto riguardo alla circostanza che il compenso per la fase decisionale deve comprendere, tra l'altro, attività successive al deposito della sentenza (quali l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, il ritiro del fascicolo: art. 4, co. 5, lett. d, d.m. n. 55/2014), il nuovo regolamento ministeriale (d.m. 147/2022) trova applicazione anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n.55/2014, immediatamente antecedente quello da ultimo emanato (in senso analogo, cfr. Cass. SS.UU. n. 17405/2012 e Cass. SS.UU. n. 33482/2022).

Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa, della difficoltà delle questioni trattate nonché del valore della stessa, superiore ad €520.000,00, circostanza che comporta l'aumento nei limiti percentuali previsti dall'art.6 t.p.:

Scaglione: oltre €520.000,01			
	Parte 8	ex art. 6 t.p.	IMPORTO LIQUIDATO
Studio	3.544,00	+50%	5.316,00
Introduttiva	2.338,00	+50%	3.507,00
Istruttoria	10.411,00	//	10.411,00
Decisoria	6.164,00	+50%	9.246,00
TOTALE			28.480,00
aumento 10% ex art. 4, co. 2, t.p			31.328,00
3/4			23.496,00

TRIBUNALE DI BARI

P.q.m.

il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 23/07/2016, dal **Parte_1** ed altri nei confronti del **Controparte_3** ed altri ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) RIGETTA l'eccezione di difetto di competenza del G.O., sollevata dalle Amministrazioni convenute;
- b) DICHIARA il difetto di legittimazione passiva in capo ai convenuti **Controparte_16**
[...] e **[...]**
Controparte_24 per le Province di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia;
- c) RIGETTA l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della **CP_8** **Controparte_8** sollevata dall'Amministrazione convenuta;
- d) RIGETTA le domande formulate dagli attori;
- e) CONDANNA gli attori **Parte_1** **CP_2**
Parte_2 , **Parte_3** e **Parte_4**
[...] , in solido, alla rifusione, in favore delle Amministrazioni convenute dei 3/4 delle spese processuali, parte che liquida in €23.496,00, a titolo di compensi, oltre a rimborso spese forf. (15% compensi), Iva e Cpa come per legge; DICHIARA la compensazione per la restante parte.

Bari, 01/4/2026

Il Giudice - *Antonio Ruffino*